



**ICILA S.r.l.**

LA CERTIFICAZIONE E I SERVIZI PER LE IMPRESE  
DELL'ARREDAMENTO E DEL LEGNO

**REGOLAMENTO**  
Per la concessione e il mantenimento della  
**CERTIFICAZIONE DELLA RINTRACCIABILITÀ**  
**DEL PRODOTTO (CHAIN-OF-CUSTODY)**

SECONDO I REQUISITI PEFC

**INDICE**

- Art.1 - Scopi di ICILA S.r.l.
- Art.2 - Oggetto del Regolamento
- Art.3 - Condizioni generali
- Art.4 - Procedura per la Certificazione
- Art.5 - Validità
- Art.6 - Sorveglianza
- Art.7 - Rinnovo
- Art.8 - Modifica delle norme
- Art.9 - Diritti e doveri dell'Azienda certificata
- Art.10 - Sospensione
- Art.11 - Revoca
- Art.12 - Rinuncia
- Art.13 - Riservatezza
- Art.14 - Compensi
- Art.15 - Uso del certificato e dei marchi
- Art.16 - Reclami, ricorsi, clausola di conciliazione e arbitrato e competenza esclusiva del Foro di Milano
- Art.17 - Legge applicabile

Per presa visione ed accettazione da parte dell'Azienda:

Timbro dell'Azienda \_\_\_\_\_

Nome del legale Responsabile \_\_\_\_\_

Firma del legale Responsabile \_\_\_\_\_



### **Art.1 - Scopi di ICILA S.r.l.**

ICILA S.r.l. (di seguito chiamata ICILA) è una Società che opera senza fini di lucro, il cui scopo principale è la formulazione e l'amministrazione della concessione e del controllo dei certificati ICILA attestanti la conformità di sistemi di gestione aziendale, prodotti, processi e servizi dell'industria del legno, sughero, mobile e arredamento, piume, materassi, giocattoli, varie e affini, alle normative nazionali e internazionali sulla Qualità, Ambiente, Sicurezza, Gestione Forestale Sostenibile, Catena di Custodia e quant'altro di interesse dei settori specificati.

ICILA è organizzata conformemente alla norma UNI CEI EN 45011:99 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti) e, per quanto attiene la propria attività nel campo della gestione delle foreste secondo criteri di sostenibilità e della certificazione della rintracciabilità (o Chain of Custody) dei prodotti legnosi da queste derivanti, opera in conformità ai requisiti del PEFC.

Obiettivo della Certificazione dei sistemi aziendali di controllo della rintracciabilità del prodotto (Chain of Custody) secondo i requisiti PEFC è quello di fornire, con adeguata attendibilità e attraverso una verifica iniziale e successive sorveglianze, una garanzia indipendente del fatto che il legno (o materie derivate) utilizzato nella produzione di prodotti etichettati e commercializzati con il logo PEFC rispettino i requisiti di certificazione. Il certificato chain of custody è necessario per effettuate dichiarazioni sul prodotto o al di fuori dello stesso relativamente alla certificazione PEFC.

ICILA non fornisce servizi di consulenza.

### **Art.2 - Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento, redatto, aggiornato e approvato dal Comitato di Certificazione PEFC di ICILA, definisce la procedura istituita per consentire ad ICILA di effettuare la Certificazione dei sistemi di controllo della rintracciabilità del prodotto (Chain of Custody) a base di legno (o materiali derivati) certificato PEFC.

### **Art.3 - Condizioni generali**

Possono accedere alla Certificazione tutte le Aziende, di qualunque tipo e struttura, che operano nell'ambito della filiera foresta-legno e in particolare nei settori del legno, del sughero, del mobile, dell'arredamento, della carta, degli articoli e servizi vari ed affini senza discriminazione alcuna.

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento valgono per Aziende sia italiane sia estere, salvo disposizioni particolari relative al rispetto di accordi presi da ICILA in campo internazionale. I requisiti specifici che un'Azienda deve possedere per l'ammissione all'iter certificativo di ICILA sono descritti di seguito.

#### **3.1 - Requisiti per la Certificazione dei sistemi aziendali di rintracciabilità del prodotto (chain-of-custody) secondo le norme PEFC:**

- disponibilità di sistema di controllo della rintracciabilità del prodotto (Chain of Custody) conforme alle norme PEFC a dimostrazione dell'impiego di legno o materiali derivati (nelle percentuali autorizzate) proveniente da foreste o piantagioni certificate PEFC;
- descrizione di tale sistema in un apposito documento detto, indicativamente, "Manuale per la rintracciabilità del prodotto a base di materiale certificato PEFC";
- accettazione di quanto stabilito nel presente Regolamento; a tale scopo, ICILA ne farà pervenire all'Azienda una copia, che dovrà essere firmato e timbrato dal legale rappresentante dell'Azienda e restituita ad ICILA insieme alla domanda di Certificazione.
- accettazione dei requisiti PEFC per la Chain of Custody, per le percentuali di materiale certificato consentite nei prodotti e per l'uso del logo, che l'Azienda dichiara di conoscere.
- definizione sulla domanda di certificazione del metodo per la catena di custodia PEFC che l'azienda intende certificare:
  - separazione fisica
  - percentuale
  - credito di volume

### **Art. 4 - Procedura per la Certificazione**

#### **4.1 - Presentazione della domanda:**

L'Azienda che intende conseguire la Certificazione del proprio sistema di controllo della rintracciabilità del prodotto (Chain of Custody) a dimostrazione dell'impiego di legno (o materiali derivati) certificato PEFC deve presentare a ICILA:

- l'apposito modulo di domanda per la Certificazione debitamente compilato;
- una copia compilata del questionario informativo;
- una copia del presente "Regolamento ICILA per la concessione e il mantenimento della Certificazione della rintracciabilità del prodotto (Chain of Custody) secondo le norme PEFC", firmato e timbrato come indicato;
- il Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) o documento equivalente;
- un documento comprovante l'effettuazione di un versamento a favore di ICILA per registrazione ed esame della domanda (con riferimento a quanto previsto dal Preventivo in vigore al momento della presentazione della Domanda).

La lingua adottata è quella italiana salvo diversi accordi.

#### **4.2 - Istruzione della pratica per la concessione della Certificazione**

Al ricevimento della domanda di Certificazione PEFC e della relativa documentazione, ICILA provvede a registrarla su apposito protocollo e ne prende carico, rispettando l'ordine di ricevimento. ICILA provvede quindi:

- ad effettuare un esame preliminare della domanda e della documentazione allegata;
- a comunicare all'Azienda l'accettazione della domanda o le eventuali ragioni della sua mancata accettazione;
- a chiedere l'invio da parte dell'Azienda della documentazione (manuale) relativa al proprio sistema di controllo della rintracciabilità del prodotto a base di legno (o materie derivate) certificato PEFC;
- ad effettuare un'analisi del Manuale per il controllo della rintracciabilità del prodotto a base di materiale certificato PEFC, con presentazione dei risultati all'Azienda;
- ad effettuare una sola visita di preverifica (la preverifica non è parte del processo certificativo), se richiesta, per raccogliere elementi sulla struttura organizzativa dell'Azienda e sul suo livello di preparazione alle verifiche ispettive;
- a comunicare i nominativi del Gruppo di Valutazione, su cui l'Azienda esprime il proprio gradimento con diritto di richiederne la sostituzione a fronte di fondati motivi;
- ad effettuare la visita ispettiva e a redigere il relativo rapporto.

#### **4.3 - Visita ispettiva di Certificazione**

La visita ispettiva di Certificazione ha lo scopo di effettuare la verifica dell'attuazione e del corretto funzionamento del sistema di controllo della rintracciabilità del prodotto a base di legno (o materie derivate) certificato nelle diverse fasi della sua lavorazione in Azienda (e presso eventuali terzi), a partire dall'approvvigionamento di materia prima certificata PEFC (legno o prodotti semilavorati a base di legno o altre materie derivate) fino ad arrivare alla commercializzazione del prodotto finale tramite l'apposizione dell'etichettatura PEFC e l'uso del logo PEFC.

Con debito anticipo rispetto alla data della verifica, ICILA trasmette all'Azienda il programma della verifica in cui sono indicate le aree/funzioni aziendali che saranno valutate, le persone che dovranno essere disponibili e la relativa tempistica.

Nel corso della verifica ispettiva l'Azienda deve assicurare la disponibilità di:

- tutti i documenti relativi al sistema di controllo della rintracciabilità del prodotto a base di legno (o materie derivate) certificato PEFC da sottoporre a valutazione;
- tutte le registrazioni relative all'applicazione del Manuale per il controllo della rintracciabilità del prodotto a base di legno certificato PEFC;



- tutte le registrazioni degli usi del certificato e dei logo PEFC sul prodotto o fuori dal prodotto;
- una adeguata assistenza da parte del personale dell'Azienda.

La visita ispettiva comporta una verifica della conformità delle procedure aziendali alle prescrizioni delle norme PEFC per garantire la rintracciabilità del prodotto a base di materiale certificato PEFC in ogni punto della linea di lavorazione e al controllo della loro attuazione. Ogni eventuale non conformità viene identificata e annotata.

I rilievi sono così classificati:

- "NCP" (NON CONFORMITÀ PRIMARIA): totale assenza di uno o più elementi dallo Standard PEFC, o grave mancanza della loro applicazione/mantenimento, o situazione che sulla base di evidenze oggettive, porta a dubitare circa la capacità dell'Organizzazione di onorare i requisiti dello Standard PEFC, o gruppo di NCS relative ad uno stesso requisito normativo;
- "NCS" (NON CONFORMITÀ SECONDARIA): carenza minore o di ordine formale che non pregiudica il funzionamento del Sistema di Catena di Custodia;
- "O" (OSSERVAZIONE): raccomandazione di porre attenzione a determinati argomenti, o rilievo che a giudizio del valutatore può rappresentare una potenziale inadeguatezza del Sistema.

La formalizzazione di una (o più) NCP in sede di visita può comportare la sospensione dell'attività di certificazione in corso (in caso di visita per la certificazione, visita supplementare e visita di estensione) o la sospensione della certificazione in essere (in caso di visita di sorveglianza e re-audit) finché tutte le NCP siano state corrette e le azioni correttive proposte dall'organizzazione siano state verificate da ICILA tramite visita in loco o altre forme di verifica (es. documentale) appropriate per avere il massimo grado di confidenza che esse siano state adeguatamente risolte.

I prodotti ottenuti dal momento della rilevazione di una NCP, sia da parte dell'Ente di Certificazione sia da parte dell'Azienda, fino alla risoluzione non possono essere dichiarati conformi.

Al termine della verifica ispettiva, il Responsabile del Gruppo di Valutazione compila il Rapporto di verifica e lo presenta alla Direzione dell'Azienda che lo firma per presa visione eventualmente integrandolo con proprie osservazioni e commenti. Tale rapporto è da considerarsi dall'azienda definitivo nel caso non giungano da ICILA, entro breve tempo, comunicazioni differenti.

Il rappresentante della Direzione aziendale si impegna ad inviare a ICILA, entro il tempo stabilito, un proprio documento illustrante in che modo ed entro quanto tempo l'Azienda ritiene di intervenire per correggere le eventuali non conformità rilevate.

ICILA valuta la congruità delle modalità e la tempistica proposta per l'effettuazione delle azioni correttive eventualmente contattando l'Azienda per concordare correzioni da apportare.

Nel caso di Aziende multisito (Gruppo), l'audit in sito è condotto su base campionaria. I parametri considerati sono il numero di soggetti del Gruppo richiedente la Certificazione. Il campionamento deve coprire tutte le tipologie (ditte utilizzazione, segherie, falegnamerie, ecc.). Il campione minimo è ottenuto secondo la seguente formula:  $x = \sqrt{n}$  dove:

x: indica, arrotondato all'intero superiore, il numero di aziende da sottoporre ad audit

n: indica il numero di soggetti del Gruppo richiedente la certificazione

La sede centrale del Gruppo richiedente viene verificata in aggiunta ed è sempre oggetto di audit.

ICILA si riserva in ogni caso la facoltà di verificare tutti i siti aziendali almeno una volta nell'arco di validità quinquennale della Certificazione.

#### **4.4 - Concessione della Certificazione e dell'autorizzazione all'uso del logo PEFC**

La concessione della Certificazione viene deliberata dal Comitato di Certificazione PEFC ICILA dopo aver analizzato la documentazione relativa alle fasi di valutazione. Il Comitato decide anche le date entro cui dovranno essere effettuate le visite di sorveglianza; può, inoltre, chiedere modifiche al piano di azioni correttive (nei tempi o nel contenuto) proposte dall'Azienda.

Il Comitato può anche decidere un'ulteriore visita per verificare la chiusura delle non conformità prima dell'emissione della certificazione.

Dopo la concessione, ICILA rilascia all'Azienda il Certificato di Conformità nel quale viene specificato il campo di validità cui si estende la Certificazione Chain of Custody.

L'Azienda dovrà inviare copia del certificato concesso a "PEFC Italia" che concederà all'azienda l'uso del logo PEFC.

Viene stipulato un Contratto tra l'Azienda e ICILA, nel quale sono indicate le modalità di sorveglianza e le regole per l'uso del certificato.

Gli oneri fiscali derivanti dalla eventuale registrazione del Contratto sono a carico dell'Azienda.

ICILA non concede, in seguito alla certificazione PEFC chain of custody, l'uso del proprio logo o nome sul prodotto, sul quale potrà comparire unicamente il logo PEFC previa concessione da parte di PEFC Italia.

A seguito della concessione della Certificazione, ICILA iscrive l'Azienda nel registro delle Aziende in possesso della Certificazione ICILA/PEFC e rende pubblica la notizia.

ICILA riconosce tutte le certificazioni valide di gestione forestale e di Chain of Custody rilasciate da qualsiasi organismo notificato PEFC.

### **Art.5 - Validità**

#### **5.1 - Periodo di validità della domanda**

La domanda di Certificazione ha validità di diciotto mesi, periodo entro il quale deve essere avviato l'iter di Certificazione, ovvero l'insieme delle fasi da eseguire per conseguire la Certificazione. Nel caso in cui detto periodo venga superato senza che alcuna fase venga avviata, la domanda decade. L'Azienda, per il conseguimento della Certificazione deve presentare una nuova domanda.

Anche nel caso in cui l'iter certificativo venga interrotto per un periodo superiore ai diciotto mesi a partire dall'ultima fase eseguita, la domanda si considera decaduta e l'Azienda deve, per ottenere la Certificazione, presentare una nuova domanda.

#### **5.2 - Campo di validità della Certificazione**

Il campo di validità della Certificazione si intende esteso a ragione sociale, unità produttiva, categorie di prodotti, metodo adottato per la chain of custody (separazione fisica, percentuale, credito di volume) riportati sul certificato ICILA/PEFC.

In nessun modo la Certificazione può essere usata dall'Azienda certificata al di fuori del campo di validità definito dal certificato.

#### **5.3 - Variazione del campo di validità**

L'Azienda che desidera variare o estendere il campo di validità della Certificazione relativamente a unità produttive, categorie di prodotti, tipologia di sistema chain of custody o altro, deve farne richiesta a ICILA tramite l'apposito modulo e pagare le tariffe previste dal nuovo Preventivo che verrà emesso da ICILA.

ICILA provvederà ad organizzare la visita e, successivamente, a sottoporre il Rapporto e la documentazione al Comitato. Le regole per la visita di estensione sono le simili a quelle descritte per la visita di certificazione (vd. 4.3). La visita di estensione può avvenire nel corso di una normale visita di sorveglianza (più lunga di quanto previsto, se giudicato necessario da ICILA), tramite una valutazione della documentazione o con una visita specifica. La scadenza del certificato (vd. 5.4) e la pianificazione delle date delle visite di sorveglianza (vd. 6) non cambiano.

#### **5.4 - Periodo di validità della Certificazione**

La Certificazione ICILA/PEFC ha validità di cinque anni dalla data di emissione del certificato ed è rinnovabile. Al termine del periodo di validità, il rinnovo della Certificazione avviene automaticamente dopo una visita completa di re-audit da effettuarsi nei tre mesi antecedenti la scadenza del certificato.

#### **5.5 - Condizioni di validità**

ICILA attua controlli periodici, almeno annuali, dell'Azienda certificata, per verificare il mantenimento delle condizioni di conformità ai requisiti delle norme (vd. Art.6). Durante le visite di sorveglianza, gli Ispettori ICILA devono essere messi in grado di verificare che non siano deteriorate le condizioni che hanno permesso la Certificazione.

#### **5.6 - Responsabilità**

L'Organizzazione è e rimane, in ogni caso, l'unico responsabile sia nei confronti dei suoi clienti sia nei confronti di terzi, per tutto quanto attiene all'espletamento della sua attività ed ai beni e/o servizi prodotti e/o forniti, alle loro caratteristiche e requisiti, ed alla rispondenza di tali prodotti e/o servizi a tutte le disposizioni normative, di legge e/o regolamentari comunque applicabili.



Nessuna responsabilità deve derivare ad ICILA per i difetti di prodotti, processi o servizi forniti a terzi dalle Organizzazioni certificate, nei casi contemplati dal Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di responsabilità per danno da prodotto difettoso e dallo stesso Decreto che ha pure dato attuazione alla direttiva 92/59/CEE relativa alla sicurezza generale dei prodotti.

#### **Art.6 - Sorveglianza**

ICILA effettua un controllo periodico sull'Azienda certificata mediante visite di sorveglianza. La visita di sorveglianza ha lo scopo di verificare:

- il mantenimento delle condizioni di conformità alle norme PEFC;
- l'eliminazione di eventuali non conformità precedentemente segnalate;
- il corretto uso del certificato e del logo PEFC, incluse dichiarazioni sul prodotto o in altri ambiti relative alla certificazione PEFC.
- La gestione di reclami relativi alla certificazione PEFC.

Il controllo avviene mediante visite di sorveglianza programmate, la cui frequenza è riportata nel contratto (vd. 4.4.) ed è almeno annuale. ICILA può realizzare visite di sorveglianza supplementari non programmate, qualora il Comitato lo ritenga necessario. Il costo di tali visite è a carico dell'Azienda.

Quanto prescritto per le visite di Certificazione (vd. 4.3) è valido anche per le visite di sorveglianza.

#### **Art.7 - Rinnovo**

Al termine del periodo di validità il rinnovo della Certificazione avviene dopo una verifica completa di re-audit, da effettuarsi nei 3 (tre) mesi antecedenti la scadenza. La verifica di re-audit è concettualmente analoga alla verifica iniziale per la Certificazione. Ogni certificato successivo al primo ha validità di 5 anni. Esso viene identificato con lo stesso numero del precedente.

#### **Art.8 - Modifica delle norme**

Nel caso in cui le norme di riferimento PEFC e i relativi requisiti e/o il presente Regolamento siano modificati in maniera significativa nel corso del periodo di validità del certificato, ICILA ne dà comunicazione all'Azienda certificata, precisando le azioni richieste e il tempo utile per metterle in atto. Salvo disposizioni diverse, che potranno essere decise caso per caso da ICILA e comunque, in genere, solo in termini più restrittivi, l'Azienda avrà 12 mesi di tempo a disposizione per adeguarsi ai nuovi requisiti ICILA/PEFC. L'Azienda ha la facoltà di presentare le sue osservazioni e di adeguarsi alle prescrizioni nei tempi previsti o di rinunciare alla Certificazione.

#### **Art.9 - Diritti e doveri dell'Azienda certificata**

L'Azienda certificata ha il diritto di dare pubblicità all'ottenimento della Certificazione PEFC, purché in maniera veritiera e comunque sempre in maniera conforme a quanto stabilito nel presente Regolamento, nel Contratto e dai requisiti PEFC. L'autorizzazione all'uso del logo PEFC non è rilasciata da ICILA ma da PEFC Italia. ICILA verificherà la conformità alle norme PEFC pertinenti degli utilizzi del logo PEFC o ICILA.

La Certificazione non può essere usata in modo da indurre a ritenerne la validità estesa a prodotti diverse da quelle per cui è stata rilasciata o, comunque, in modo tale da poter indurre in errore.

La Certificazione non è trasferibile, salvo che nell'eventualità di cessione o di trasformazione dell'Azienda. In questo caso deve esserne data tempestiva comunicazione a ICILA, che prende nota dell'avvenuta variazione dopo aver accertato che il sistema di controllo della rintracciabilità del prodotto a base di legno (o materiali derivati) certificato PEFC non ha subito modifiche. ICILA deciderà caso per caso, la necessità di una visita straordinaria.

L'Azienda certificata si impegna a:

- mantenere il proprio sistema di controllo della rintracciabilità del prodotto a base di legno (o materiali derivati) certificato PEFC, compreso il sistema di etichettatura ed uso del logo, conforme ai requisiti:
  - a) fissati dai requisiti ICILA/PEFC per la concessione della Certificazione PEFC;
  - b) fissati da ICILA/PEFC per la predisposizione e l'uso di messaggi promozionali e note informative pubblicitarie, dei loghi, dei marchi di Certificazione e commerciali;
  - c) fissati da leggi, prescrizioni, norme cogenti riguardanti i suoi prodotti/processi;

- informare ICILA di ogni eventuale cambiamento nella gestione o nelle condizioni aziendali (risorse umane, tecniche, ecc.) che possa materialmente inficiare la validità della Certificazione;
- consentire agli Ispettori e ai rappresentanti autorizzati di ICILA l'accesso ai propri locali;
- consentire l'accesso a rappresentanti autorizzati dell'Ente di Accreditamento
- fornire un'assistenza adeguata durante le visite di ispezione e di sorveglianza;
- attuare le azioni correttive al proprio sistema di controllo della rintracciabilità del prodotto (*chain-of-custody*) a base di materiale certificato PEFC qualora siano state rilevate delle non conformità;
- adeguare il proprio sistema di controllo della rintracciabilità del prodotto (*chain-of-custody*) a base di materiale certificato PEFC, entro i tempi previsti, qualora vengano modificate le norme ICILA/PEFC di riferimento;
- onorare tutti gli oneri derivanti dalle prestazioni fornite da ICILA, anche se la certificazione non venisse concessa, o venisse sospesa o ritirata.

Nel caso in cui l'Azienda desideri modificare sostanzialmente il proprio sistema di controllo della rintracciabilità del prodotto (*chain-of-custody*) a base di materiale certificato PEFC, questa deve tempestivamente e per iscritto sottoporre il progetto a ICILA. ICILA deve rispondere prontamente alla notifica di progetto di variazione e l'Azienda deve impegnarsi ad accettarne le decisioni relative ad una eventuale valutazione supplementare; i costi relativi saranno a carico dell'Azienda.

#### **Art.10 - Sospensione**

ICILA può sospendere la Certificazione quando:

- l'Azienda, senza validi motivi, rifiuti di accogliere gli Ispettori;
- è stata accertata una non conformità a requisiti rilevati, di ampiezza inferiore a quella che comporta la revoca;
- vi è un reiterato uso improprio del certificato o dei marchi di Certificazione ICILA/PEFC;
- l'Azienda effettua una modifica del sistema di controllo della rintracciabilità del prodotto (*chain-of-custody*) a base di materiale certificato PEFC, ritenuta tale da poter ragionevolmente avere influenza negativa sulla qualificazione dell'Azienda ai fini della Certificazione e dell'uso del logo PEFC;
- non è attuata una modifica al sistema di controllo della rintracciabilità del prodotto a base di materiale certificato PEFC o all'uso del logo PEFC prescritte da ICILA/PEFC o per l'adeguamento a modifiche alle norme di riferimento, alla data concordata con ICILA;
- si verifichi qualsiasi altra circostanza che possa compromettere o influire negativamente sul sistema di controllo della rintracciabilità del prodotto a base di materiale certificato PEFC dell'Azienda o sull'uso del logo PEFC da parte dell'Azienda stessa.

La Certificazione PEFC viene sospesa anche quando l'Azienda sospende la produzione dei prodotti per i quali la Certificazione aveva validità. In questo caso l'Azienda deve notificare ad ICILA l'avvenuta sospensione dell'attività. ICILA stabilirà, in funzione delle cause che hanno determinato questo evento, il tempo massimo della durata della sospensione prima della revoca del certificato.

La sospensione viene comunicata da ICILA all'Azienda mediante lettera raccomandata, nella quale vengono indicate anche le condizioni necessarie al ritiro della sospensione. Essa decorre dalla data di ricevimento della raccomandata A.R. ICILA elimina il nome dell'Azienda dal registro delle aziende certificate ICILA/PEFC durante il periodo di sospensione.

L'Azienda deve informare ICILA, formalmente e per iscritto, delle azioni correttive previste ed attuate. La sospensione viene revocata solo dopo che ICILA abbia accertato il soddisfacente ripristino della conformità ai requisiti.

Nel caso in cui le cause che hanno determinato la sospensione non vengano rimosse entro 6 mesi, ICILA deciderà, a seconda dei casi, se prorogare il termine della sospensione oppure revocare la Certificazione.

Le spese per le necessarie operazioni di visite, registrazioni e controlli sono a carico dell'Azienda.

L'Azienda non può utilizzare, durante il periodo di sospensione, la dichiarazione di Certificazione né il logo e l'etichettatura PEFC e deve eliminare da tutti i documenti ogni riferimento o marchio di



Certificazione. In casi eccezionali ICILA potrà autorizzare l'Azienda sospesa a particolari usi dei logo (es. su prodotti in magazzino già transitati attraverso la Chain of Custody prima che sopraggiungessero i motivi che hanno portato alla sospensione).

L'Azienda il cui certificato è stato sospeso e non accetta tale decisione, può presentare un ricorso in conformità con l'art. 16 del presente regolamento.

#### **Art.11 - Revoca**

ICILA può revocare la Certificazione nei seguenti casi:

- non osservanza, conseguente a negligenza grave, degli impegni assunti agli articoli 5, 6, 7, 8 o 9 del presente Regolamento o gravi non conformità ai requisiti ICILA/PEFC rilevate nel corso di visite di sorveglianza;
- mancata attuazione o inadeguatezza delle azioni intraprese dall'Azienda per evitare usi impropri e non autorizzati del certificato PEFC, del logo PEFC, dei marchi commerciali e di ogni dichiarazione e messaggio promozionale legato alla Certificazione PEFC;
- cessazione delle attività per le quali l'Azienda aveva ottenuto la Certificazione;
- fallimento o liquidazione dell'Azienda;
- mancato versamento delle somme dovute a ICILA, dopo un mese dall'invio da parte di ICILA di una lettera raccomandata di diffida.

La decisione di revoca viene comunicata all'Azienda mediante lettera raccomandata A.R. Come conseguenza della revoca della Certificazione e dell'autorizzazione all'uso dei logo PEFC e ICILA, l'Azienda è obbligata a:

- restituire l'originale del Certificato ICILA/PEFC;
- non utilizzare più il Certificato di conformità ed il marchio PEFC ed eliminare da tutti i prodotti e documenti ogni tipo di materiale di carattere promozionale e informativo, ogni riferimento o marchio connesso alla Certificazione Chain of Custody ICILA/PEFC e al PEFC;
- avvertire tutti i committenti, gli Enti e le Aziende cui era stata notificata la Certificazione, dell'avvenuta revoca.

ICILA provvede alla cancellazione dell'Azienda dal registro di cui all'articolo 4 e svolge le azioni conseguenti presso gli Istituti e le Aziende cui era stata notificata la Certificazione. In particolare comunica l'avvenuta revoca alla Segreteria PEFC.

ICILA si riserva la facoltà di intraprendere azioni legali nei confronti dell'Azienda che non rispetti le condizioni legate alla sospensione del certificato PEFC al fine di tutela i propri interessi lesi.

Una ulteriore domanda di Certificazione da parte dell'Azienda cui la Certificazione è stata revocata può essere ammessa da ICILA soltanto nel caso in cui il richiedente dimostri di aver preso tutti i provvedimenti che ICILA riterrà idonei ad evitare il ripetersi dell'inadempimento all'origine della revoca stessa.

L'Azienda il cui certificato è stato revocato e non accetta tale decisione, può presentare un ricorso in conformità con l'art. 16 del presente regolamento e con la procedura di risoluzione di dispute (disponibile da ICILA su richiesta).

#### **Art.12 - Rinuncia**

L'Azienda può rinunciare alla Certificazione rilasciata da ICILA:

- alla scadenza del contratto (vd. 4.4), dando disdetta con un preavviso di tre mesi;
- per motivata recessione del contratto;
- nel caso non accetti eventuali variazioni del presente Regolamento o delle norme di riferimento;
- nel caso non accetti eventuali variazioni delle condizioni economiche;

Negli ultimi due casi elencati, l'Azienda deve dare comunicazione della propria decisione entro un mese dalla data di notifica delle variazioni da parte di ICILA.

A seguito della rinuncia, l'Azienda si impegna a:

- restituire l'originale del Certificato ICILA/PEFC;
- non utilizzare più il Certificato di conformità ed il marchio PEFC ed eliminare da tutti i prodotti e documenti ogni tipo di materiale di carattere promozionale e informativo, ogni riferimento o marchio connesso alla Certificazione Chain of Custody ICILA/PEFC e al PEFC;
- avvertire tutti i committenti, gli Enti e le Aziende cui era stata notificata la Certificazione, dell'avvenuta rinuncia della certificazione.

La rinuncia alla Certificazione comporta, da parte di ICILA:

- la cancellazione dal registro di cui all'articolo 4, e le azioni conseguenti;
- la non ammissione all'istruzione di una eventuale domanda di Certificazione presentata dalla stessa Azienda prima che sia passato almeno un anno dalla data di risoluzione dell'accordo, salvo eccezioni valutabili caso per caso dal Comitato di Certificazione;
- inoltre ICILA si impegna ad avvertire tutti i committenti, gli Enti, le Aziende, cui era stata notificata la Certificazione, tramite i propri canali d'informazione.

#### **Art.13 - Riservatezza**

Gli atti (documenti, lettere, comunicazioni) relativi alla attività di Certificazione dei sistemi di controllo della rintracciabilità del prodotto a base di materiale certificato PEFC dell'Azienda richiedente sono considerati riservati e quindi l'accesso ad essi è regolamentato da apposita procedura. Fanno eccezione quelle informazioni che devono essere rese disponibili al pubblico (la lista delle aziende certificate compreso il nome, il numero del certificato ed il relativo ambito d'applicazione, indicazioni per contattare le aziende).

Le persone che per conto di ICILA, nell'espletamento delle proprie funzioni, vengano a conoscenza di tali atti o di altre informazioni afferenti l'attività dell'Azienda, sono tenute al segreto professionale.

L'Azienda certificata deve rendere disponibile al pubblico: il nome e gli estremi per contattare l'Organismo di Certificazione (ICILA) e il numero di registrazione del certificato.

#### **Art.14 - Compensi**

##### **14.1 - Tariffe**

Le tariffe che regolano le prestazioni di ICILA hanno validità a partire dalla data di comunicazione all'Azienda. L'Azienda si impegna a corrispondere ad ICILA i compensi con riferimento alle tariffe e alle condizioni di fornitura riportate nel Preventivo in vigore.

L'Azienda si impegna a comunicare entro ventuno giorni precedenti la visita ispettiva qualsiasi modifica o rinuncia al programma concordato con ICILA; nel caso la variazione o la rinuncia pervenisse ad ICILA oltre i termini indicati, l'Azienda pagherà ugualmente quanto previsto dal Preventivo ICILA

Le tariffe si riferiscono alle prestazioni svolte da ICILA per le seguenti fasi:

- a) presentazione domanda
  - esame e registrazione della domanda
- b) Certificazione
  - visite di valutazione e redazione del rapporto;
  - valutazione del comitato di certificazione
  - emissione della Certificazione e registrazione
- c) mantenimento della Certificazione
  - visite di sorveglianza/controllo e redazione del rapporto
  - valutazione del comitato di certificazione
  - rinnovo della Certificazione e registrazione
- d) estensione della Certificazione
  - esame della domanda
  - visite di valutazione e redazione del rapporto
  - emissione della Certificazione e registrazione

##### **14.2 - Variazioni delle tariffe**

Eventuali variazioni delle tariffe vengono comunicate all'Azienda certificata; questa ha il diritto di non accettare, rinunciando alla Certificazione entro un mese dalla data di ricezione della notifica delle variazioni. Nel periodo di preavviso prima della rinuncia, l'Azienda usufruisce delle tariffe anteriori alla variazione.

##### **14.3 - Pagamento**

Le somme dovute per le prestazioni di ICILA devono essere versate nei tempi e nei modi stabiliti nel Preventivo. Il mancato adempimento dei suddetti obblighi comporta l'invio da parte di ICILA di una lettera di diffida e quindi la revoca della Certificazione, secondo quanto previsto dall'articolo 11.

##### **Art.15 - Uso del certificato e dei marchi**

Le Aziende certificate per la rintracciabilità del prodotto (Chain of Custody) secondo le norme PEFC hanno la possibilità di utilizzare il certificato per la promozione della propria certificazione.

L'uso del logo PEFC è autorizzato da PEFC Italia previa presentazione del certificato rilasciato da ICILA. PEFC Italia fornirà le



regole per l'uso del logo PEFC. ICILA ne controllerà la corretta applicazione.

Il numero del certificato deve essere indicato in ogni fattura di prodotti certificati, per permettere al prodotto di entrare in successivi sistemi di Chain of Custody.

E' in ogni caso assolutamente vietato il loro uso antecedente l'ottenimento della Certificazione.

In caso di grave uso scorretto o improprio del certificato e dei contrassegni di Certificazione PEFC e/o ICILA, ICILA si riserva la facoltà di intraprendere azioni legali nei confronti dell'Azienda

**Art.16 - Reclami, ricorsi, clausola di conciliazione e arbitrato e competenza esclusiva del Foro di Milano.**

**16.1 - Reclami**

Come reclamo si intende: una manifestazione di insoddisfazione delle prestazioni (tecniche, amministrative, nei tempi di risposta, ecc.) di ICILA.

L'Azienda dovrà presentare l'eventuale reclamo, inviato in forma scritta, al Responsabile Assicurazione Qualità di ICILA, entro 10 giorni dal verificarsi del comportamento contestato.

Il reclamo, annotato in apposito registro, verrà analizzato dal Responsabile Assicurazione Qualità, che informerà il Direttore di ICILA, individuerà eventuali azioni da intraprendere ed entro 30 giorni dalla data di ricezione, invierà risposta scritta a chi ha inoltrato il reclamo.

Reclami inviati a ICILA da parti interessate alla Certificazione a cui il presente regolamento si riferisce, sono gestiti analogamente a quanto sopra descritto.

**16.2 - Ricorsi**

Per ricorso si intende: una manifestazione di non accettazione documentata delle decisioni di ICILA riguardanti le attività di Certificazione e/o dell'applicazione, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Regolamento e del Contratto di cui al punto 4.4. La procedura ICILA di gestione dei reclami e ricorsi è fornita da ICILA a chiunque ne faccia richiesta.

L'eventuale ricorso va indirizzato al Direttore di ICILA a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il ricorso, annotato su un apposito registro, verrà analizzato dal Direttore che procederà ad un accertamento in merito e tenterà di addivenire ad un amichevole accordo.

**16.3 - Conciliazione ed arbitrato e competenza esclusiva del Foro di Milano.**

Esperate le procedure di cui ai punti 16.1 e 16.2 senza giungere ad una soluzione, le controversie derivanti dall'applicazione, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Regolamento e del Contratto di cui al punto 4.4, fatta eccezione per le questioni relative ai pagamenti delle prestazioni di ICILA per le quali sarà competente il Foro di Milano, saranno sottoposte al tentativo di conciliazione realizzato dal Conciliatore CoC di ICILA (il Presidente del Comitato di certificazione di sistema qualità, indipendente dalle attività quotidiane di ICILA e dal processo di certificazione PEFC). Qualora il tentativo di conciliazione avesse esito negativo dopo la completa applicazione della procedura, il Conciliatore CoC inviterà le parti a devolvere alla decisione di una terna arbitrale concordata. Le regole internazionali di arbitrato (international arbitration rules) saranno applicate.

L'arbitrato avrà natura rituale e il collegio arbitrale giudicherà secondo diritto, in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale di Milano che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare in ogni sua parte.

Il procedimento non potrà superare i 90 giorni dal deposito dell'istanza.

Sede dell'arbitrato sarà Milano.

Per i procedimenti monitori e per qualsiasi necessità di ricorrere al Giudice Ordinario, sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.

**17. Legge applicabile**

Il presente regolamento ed il Contratto di cui al punto 4.4 sono soggetti alla legge italiana.

---

Per presa visione ed accettazione da parte dell'Azienda:

Timbro dell'Azienda \_\_\_\_\_

Firma del legale Responsabile \_\_\_\_\_

---

Sono esplicitamente approvate per iscritto, dopo lettura, le seguenti condizioni:

3.1 (Requisiti per la Certificazione), 4.4 (Uso del logo PEFC), 5 (Validità della domanda e della Certificazione), 5.6 Responsabilità, 6 (sorveglianza) 8 (Modifica delle norme), 9 (Doveri dell'azienda certificata), 10 (Sospensione), 11 (Revoca), 14.2 (Tariffe), 15 (Uso del certificato e dei marchi), 16.1 (Reclami), 16.2 (Ricorsi), 16.3 (Conciliazione ed arbitrato e competenza esclusiva del Foro di Milano), 17 (Legge applicabile).

Timbro dell'Azienda \_\_\_\_\_

Firma del legale Responsabile \_\_\_\_\_

---